

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero 6 del 14 dicembre 2022

OGGETTO: accordo quadro senza garanzia di quantità minime per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL Terziario del Commercio (V livello) (CIG Z703916FA1). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016

IL PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ IN HOUSE ACI SIENA SERVIZI SRL

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

Dato atto che la Società con delibera n. 6 del 10 maggio 2021 ha affidato alla SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. (P.IVA 07704310015) l'accordo quadro biennale senza garanzia di quantità minime per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL Terziario del Commercio (V livello), fino al 28 febbraio 2023;

Dato atto che nella suddetta delibera veniva individuato come valore dell'affidamento l'importo di € 28.000,00 oltre IVA;

Dato atto che, ad oggi, l'importo utilizzato ammonta ad € 27.229,08 ;

Dato atto che la Società, a causa delle improvvise dimissioni di un proprio dipendente, si trova nella necessità di disporre di n. 1 lavoratore per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 per n. 31 ore settimanali;

Dato atto che l'esaurimento dell'importo del contratto in essere con la SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. (P.IVA 07704310015) comporta la conclusione dell'attuale affidamento;

Dato atto, a tal proposito, che le FAQ dell'ANAC sull'Accordo quadro aggiornate al 12 settembre 2022 stabiliscono che *“La Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell'importo complessivo per tutta la durata dell'accordo quadro; tale*

importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l'importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell'arco temporale di riferimento”;

Dato atto che l'immediata esigenza di provvedere non consente di compiere una nuova procedura di selezione, anche mediante semplice richiesta di preventivo, poiché ciò potrebbe comportare l'impossibilità di provvedere, senza soluzione di continuità, alla risoluzione della difficoltà organizzativa posta dalla attuale ed imprevista carenza di organico;

Dato atto dell'ottimo grado di soddisfazione maturato dalla Società nei confronti dell'Agenzia;

Dato atto che l'Agenzia ha confermato di mantenere le medesime condizioni economiche e che, pertanto, la maggiorazione sul costo del lavoro (aggio) continuerà ad essere quella attualmente praticata nella misura del 13,00% al netto di eventuali incrementi normativi previsti da norme di legge;

Dato atto, per le ragioni di cui sopra, di derogare al principio della rotazione, anche in considerazione di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “*Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità*” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 500);

Ritenuto di affidare il servizio, sempre secondo la formula dell'accordo quadro, senza garanzia di quantità minime, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, sulla base delle

esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite “*Ordini di Somministrazione*” di lavoro;

Dato atto che la Società ha stimato il valore del presente accordo nella misura di € 4,500,00;

Dato atto che la Società ha provveduto ad eseguire le seguenti verifiche di legge:

- in data 14/12/2022 ha verificato, con esito positivo, il DURC;
- in data 14/12/2022 ha consultato il casellario ANAC.

Dato atto che dall'esito delle suddette verifiche non emergono elementi ostativi al presente affidamento;

DETERMINA

di affidare l'accordo quadro senza garanzia di quantità minime, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, relativamente al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL Terziario del Commercio (V livello) nei confronti della **SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.** (P.IVA 07704310015) – PEC: synholding@legalmail.it;

di stabilire che il servizio verrà erogato, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite “*Ordini di Somministrazione*” di lavoro, fino ad un massimo non garantito pari all'importo contrattuale di **€ 4,500 , oltre IVA**;

di stabilire che il presente affidamento ha la durata di 3 mesi, dal 19 dicembre 2022, fino al 18 marzo 2023 ovvero fino all'esaurimento del suddetto importo;

di stabilire che i lavoratori somministrati dovranno essere adibiti alle mansioni previste nell'inquadramento contrattuale del C.C.N.L. Terziario del Commercio (V livello);

di stabilire che la Società nell'Ordine di Somministrazione specificherà quanto segue:

- il numero di risorse richieste;
- i requisiti delle predette risorse;
- la tipologia di attività da svolgere;
- la durata della prestazione lavorativa;
- l'orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa

di stabilire che l'Agenzia, ricevuto l'Ordine di Somministrazione, dovrà fornire entro il termine assegnato dalla Società:

almeno n. 3 *curriculum vitae* di candidati;

- a) lo schema di contratto di lavoro che sarà sottoscritto con il lavoratore somministrato;

di stabilire che l’Agenzia ha l’obbligo di mettere a disposizione della Società il lavoratore in somministrazione ritenuto idoneo dalla Società, anche all’esito di un apposito colloquio, secondo i tempi indicati dalla Società;

di stabilire che l’Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei e, in particolare, garantisce:

- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- di trasmettere alla Committente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, D.lgs. 81/2015.
- di provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione mensile dovuta;
- di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché provvedere agli adempimenti quale sostituto d’imposta;
- di fornire, dietro richiesta della Committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- di provvedere a tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antifortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

di stabilire che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.lgs 81 del 2015, all’Agenzia spetterà il rimborso dei soli costi “*effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori*” e dunque la remunerazione del solo costo per il lavoratore somministrato dalla stessa

effettivamente sostenuto, erogato o da erogare in base agli obblighi di legge e/o contrattuali e mensilmente rendicontato;

di stabilire che all’Agenzia spetta un aggio (*fee*) pari al 13,00 % sul costo del lavoro;

di stabilire che il versamento degli importi relativi al rimborso dei costi effettivamente sostenuti in base alle buste paga emesse nel mese precedente e dell’aggio (*fee*), sarà effettuato con cadenza mensile entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio stesso;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di venti giorni da darsi a mezzo PEC, senza che all’affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;

di trasmettere il presente provvedimento tramite PEC all’Agenzia, di modo che lo stesso assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, chiedendo che venga restituita firmato digitalmente;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di pubblicare gli elementi essenziali del presente provvedimento sul sito istituzionale nella Sezione “*Amministrazione trasparente*”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

IL PRESIDENTE
Dott. Lanfranco Marsili

L’AGENZIA